

V.V.F.

Schema di decreto del Ministro dell'interno

“Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso interno, di cui all'articolo 129 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per la promozione alla qualifica di funzionario tecnico-informatico direttore vicedirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.”.

Unione Sindacale di Base

Il Ministro dell'interno

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”, e in particolare l’articolo 129, disciplinante la promozione alla qualifica di funzionario tecnico-informatico direttore vicedirigente;

VISTO l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell’interno 5 luglio 2007, n. 148 “Regolamento recante le caratteristiche, le modalità di conferimento e le modalità d’uso dei segni di benemerenzza e delle insegne conferiti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”

CONSIDERATO che, a norma dell’articolo 129, comma 2, del citato D.Lgs. 217/2005, con regolamento del Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le modalità di svolgimento del concorso per la promozione alla qualifica di funzionario tecnico-informatico direttore-vicedirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

EFFETTUATA la concertazione sindacale ai sensi dell’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante “Recepimento dell’accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza di sezione del ...;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. ... del ...;

Adotta

il seguente regolamento:

ART. 1

(Ambito di applicazione e bando di concorso)

1. Il presente regolamento disciplina il concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per la promozione alla qualifica di funzionario tecnico-informatico direttore vicedirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 129 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2. Il bando di concorso è emanato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento e pubblicato secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. Il decreto indica le modalità di svolgimento del concorso, il numero dei posti messi a concorso, i requisiti di ammissione, il diario delle prove di esame ovvero le modalità di comunicazione delle stesse, le materie oggetto delle prove di esame, le modalità di presentazione dei titoli valutabili ai fini della formazione della

graduatoria nonché eventuali particolari modalità di presentazione delle domande al concorso medesimo.

ART. 2 (*Prove di esame*)

1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da un colloquio.
2. La prova scritta verte, su una delle tre tracce proposte dalla commissione, tra le seguenti materie:
 - a) architetture dei sistemi informatici;
 - b) infrastrutture applicative;
 - c) infrastrutture di rete dei sistemi di comunicazione.
3. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
4. Il colloquio verte, oltre che sulle materie di cui al comma 2, sulle seguenti materie:
 - a) linguaggi e metodi di sviluppo software;
 - b) sicurezza dei sistemi informatici;
 - c) tecniche di gestione e pianificazione di progetto;
 - d) conversazione tendente ad accertare la conoscenza della lingua inglese;
 - e) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
5. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

ART. 3 (*Titoli di servizio*)

1. I titoli di servizio ammessi a valutazione sono:
 - a) frequenza, con profitto, di corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'amministrazione e di durata non inferiore a 36 ore: punti 0,25 per periodo di 36 ore, fino ad un massimo di punti 2,50;
 - b) riconoscimenti, di cui al decreto del Ministro dell'interno 5 luglio 2007, n. 148, fino ad un massimo di punti 2,00:
 - medaglia al merito di servizio - punti 0,80;
 - diploma di benemerenzza con medaglia - punti 0,50;
 - encomio - punti 0,25;
 - elogio - punti 0,15;
 - c) anzianità di effettivo servizio, esclusa l'anzianità richiesta quale requisito di ammissione al concorso: punti 1,00 per ogni anno, fino ad un massimo di punti 6,00;
 - d) lodevole servizio prestato per almeno un anno presso altre amministrazioni: punti 0,50.
2. I predetti titoli devono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di decorrenza giuridica dei posti messi a concorso.

3. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 (dieci/trentesimi) o equivalente.
4. La valutazione dei titoli di servizio avviene dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.

ART. 4
(Commissione esaminatrice)

1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento, nel rispetto dell'equilibrio di genere. Essa è presieduta da un dirigente generale del Dipartimento ed è composta inoltre da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame, non inferiore a quattro, dei quali almeno uno non appartenente all'Amministrazione emanante. Con il medesimo decreto, è nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituiti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

ART. 5
(Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori del concorso)

1. La commissione forma la graduatoria di merito sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nella prova scritta e nel colloquio.

2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, a parità di punteggio, prevalgono nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

3. Con decreto del Capo del Dipartimento è approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria. Il decreto è pubblicato secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

ART. 6
(Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

IL MINISTRO